

Edizione di sabato 18 luglio 2015

DICHIARAZIONI

[I chiarimenti dell'Agenzia sugli studi di settore per il 2014](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Esportazioni a cura del cliente non residente privo di "VAT number"](#)

di Marco Peirolo

CASI CONTROVERSI

[Certificazione Unica e contribuenti minimi](#)

di Comitato di redazione

LAVORO E PREVIDENZA

[Le nuove regole del lavoro a termine nel D.Lgs. 81/2015](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[La rilevazione contabile del cash pooling](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

DICHIARAZIONI

I chiarimenti dell'Agenzia sugli studi di settore per il 2014

di Alessandro Bonuzzi

La

circolare n.28/E di ieri dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Le novità evidenziate riguardano soprattutto i 68 studi oggetto di revisione nonché tre specifici indicatori territoriali introdotti al fine di tener conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.

L'evoluzione dei 68 studi è stata effettuata analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2012. Da ciò deriva la precisazione secondo cui, in relazione all'attività di accertamento, i risultati degli studi evoluti per il 2014 – senza tener conto dei relativi correttivi anticrisi di cui si dirà – potrebbero trovare applicazione per l'eventuale rideterminazione, in sede di contraddittorio, della

pretesa tributaria relativa all'anno 2012; in tal senso la circolare parla di applicazione retroattiva.

Sempre in tema di accertamento, viene precisato che tali studi comunque non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Con riferimento al secondo aspetto, il documento analizza le **nuove territorialità** approvate con il D.M. 29 dicembre 2014 e applicabili agli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Trattasi di tre indicatori:

- **territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali** elaborato – a livello comunale – al fine di tener conto dell'influenza degli affitti sulla determinazione del ricarico;
- **territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef** elaborato – a livello comunale – per tener conto dell'influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi;
- **territorialità del livello delle retribuzioni** determinato – a livello provinciale – al fine di tener conto dell'influenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.

Peraltro, viene segnalato come, con D.M. 30 marzo 2015, le analisi territoriali a livello comunale sono state **aggiornate** a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni ovvero della modifica della denominazione di comuni già esistenti.

Anche per il periodo d'imposta 2014 sono stati previsti i correttivi anticrisi, che vengono suddivisi in quattro tipologie:

1. **i correttivi relativi all'analisi di normalità economica** riguardanti la **durata delle scorte** e applicabili a soggetti che presentano una serie di particolari condizioni elencate nella circolare. La soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica;
2. **i correttivi congiunturali di settore** il cui ambito applicativo comprende tutti i 204 studi di settore. In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe, per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, e la contrazione dei margini e della redditività, per 193 studi di settore;
3. **i correttivi congiunturali territoriali** che tengono conto, per i 193 studi di settore, della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio;
4. **i correttivi congiunturali individuali** che tengono conto della contrazione dell'efficienza produttiva – per i 193 studi di settore – e della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese – per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali.

A riguardo, si osserva che la principale novità è rappresentata da un **apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva** per i 193 studi di settore.

Inoltre, gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel 2014, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica.

Per quanto riguarda la **modulistica**, in relazione ai **quadri F e G** vale la pena di evidenziare le seguenti modifiche rispetto all'annualità 2013:

- indicazione, tra le spese afferenti il lavoro dipendente, delle spese per prestazioni di lavoro accessorio sostenute mediante l'acquisto di buoni orari (cd. vouchers);

- inserimento (nei righi F20 e G12) del riferimento al 20 per cento dell'Imu, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- aggiornamento (dei righi F40 e G23) per tener conto del caso in cui il contribuente, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- accorpamento del contenuto dei righi F14 e F15 cosicché il nuovo campo F14 include sia i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, con l'esclusione di quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso che l'ammontare dei costi per la produzione dei servizi.

La circolare, poi, afferma due concetti importanti.

Il primo riguarda il

regime premiale previsto per i soggetti congrui, coerenti e normali: “

l'infedele compilazione di uno dei campi previsti nella modulistica degli studi di settore che abbia riflessi sull'assegnazione ai cluster, la stima di congruità o il posizionamento degli indicatori di coerenza e normalità comporta la decadenza dai benefici premiali,

...

a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori”.

Il secondo, invece, è relativo al caso in cui lo studio

non garantisca un adeguato livello di attendibilità. In questa circostanza “

non può essere fatta valere la causa di disapplicazione della normativa delle società di comodo legata alla sussistenza della congruità e coerenza agli studi di settore”.

Infine, viene ricordato che la

comunicazione delle anomalie dei dati degli studi di settore viene effettuata utilizzando esclusivamente le funzionalità del “Cassetto fiscale”, attraverso la pubblicazione delle comunicazioni al suo interno, e del canale Entratel. E, dal 2015, ai soggetti che in Unico non hanno incaricato l'intermediario a ricevere la comunicazione telematica, viene inviato un messaggio utilizzando l'indirizzo pec nel quale è evidenziato che la sezione degli studi di settore del cassetto fiscale è stata aggiornata.

IVA

Esportazioni a cura del cliente non residente privo di “VAT number”

di Marco Peirolo

Una questione che le imprese si pongono nell'ambito delle cessioni all'esportazione riconducibili alla lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 è la possibilità di applicare il regime di non imponibilità quando il cliente del fornitore nazionale sia un **operatore comunitario non residente privo di “VAT number”**.

In via preliminare, è opportuno puntualizzare che l'esportazione di cui alla citata lett. b) implica che l'invio dei beni al di fuori del territorio doganale comunitario debba essere curato direttamente dal cessionario non residente o da un trasportatore/vettore per suo conto e che, pertanto, i termini di resa ricompresi nei **gruppi E ed F**, fatta eccezione per la clausola FOB, consentono di ricondurre l'operazione nella previsione di non imponibilità in esame (si veda [“L'esportazione in triangolazione con la clausola FOB”](#)).

Per beneficiare dell'agevolazione, non è richiesto che il cessionario sia extracomunitario. Ciò che, infatti, rileva, a tal fine, è il luogo di consumo finale dei beni, necessariamente collocato al di fuori dell'Unione europea, quand'anche i beni siano **ceduti ad un cliente di altro Paese membro** che si occupi dell'organizzazione del loro trasporto/spedizione all'estero (C.M. 23 luglio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.16.3 e R.M. 17 giugno 1994, n. VII-15-302).

Lo stesso tenore letterale della norma conferma la correttezza di questa conclusione, anche alla luce della corrispondente disposizione comunitaria, cioè l'art. 146, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, il quale – peraltro – non prevede alcun termine entro il quale l'esportazione deve essere eseguita per non perdere il beneficio della non imponibilità. In proposito, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98 del 10 novembre 2014, recependo le indicazioni rese dalla Corte di giustizia nella causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, ha chiarito che l'agevolazione si applica sia quando i beni sono stati **esportati entro i 90 giorni**, ma il cedente ne ha acquisito la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando i beni sono usciti dal territorio comunitario **dopo il decorso del termine di 90 giorni**, purché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione.

Ipotizzando, come anticipato, che il cessionario non residente sia un **operatore comunitario privo di “VAT Number”**, occorre verificare se sia applicabile il regime non imponibilità o se, al contrario, la cessione debba essere fatturata con IVA.

Nel caso considerato, il cliente estero non risulta registrato ai fini IVA perché beneficia del

regime speciale delle piccole imprese, disciplinato dagli artt. 281 ss. della Direttiva n. 2006/112/CE.

La franchigia d'imposta è riconosciuta al ricorrere di diverse situazioni.

Per esempio, gli **Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1° gennaio 1978** possono esonerare dall'applicazione dell'IVA i soggetti passivi con volume d'affari annuo non superiore alla soglia stabilita dall'art. 287 della Direttiva. Ci sono, però, Stati membri che, avendo ottenuto una **"misura speciale di deroga"**, applicano una soglia maggiore. È il caso della **Romania**, per la quale opera il **"VAT registration threshold"** di 35.000,00 euro, ma che, con decisione n. 2012/181/UE, è stata autorizzata ad adottare il limite di 65.000,00 euro sino a tutto il 2014, prorogato sino al 31 dicembre 2017 dalla decisione n. 2014/931/UE.

Il regime speciale delle piccole imprese è ammesso anche nei confronti di Stati membri diversi da quelli divenuti *partner* dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1978. Nel caso, per esempio, del **Regno Unito**, il numero di partita IVA è attribuito, di regola, ai soli contribuenti stabiliti con volume d'affari superiore a 81.000 sterline (soglia applicabile dal 1° aprile 2014 – cfr. Notices 700/1 e 700/11, aggiornati ad aprile 2014).

In tutti i casi in cui sia previsto l'esonero dal possesso del **"VAT number"**, l'operatore non residente risulta **equiparato ad un soggetto privato**.

Ai fini della non imponibilità della lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, **questa circostanza non rappresenta comunque un ostacolo per il fornitore italiano**, anche perché, a ben vedere, né la norma nazionale, né quella comunitaria di riferimento, richiedono che il cliente non residente sia in possesso di uno specifico *status* (nella specie, di soggetto passivo titolare di un numero di partita IVA).

Ovviamente, la non imponibilità presuppone la **dimostrazione dell'avvenuta esportazione**. Sul punto, nonostante l'introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS (*Export Control System*), la prova dell'esportazione di cui alla lett. b) continua ad essere costituita da un esemplare della **fattura munita del timbro apposto dall'Ufficio doganale**.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva nei rapporti con l'estero ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

CASI CONTROVERSI

Certificazione Unica e contribuenti minimi

di Comitato di redazione

Il 31 luglio 2015 scade il termine entro il quale si dovranno inviare in modo definitivo le certificazioni uniche dei soggetti titolari di partita IVA, in merito alle quali l'Agenzia delle entrate ha concesso un termine differenziato, poiché le informazioni non servivano per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

La data precisa si è “materializzata” con la **circolare 26/E** dello scorso 7 luglio 2015 (paragrafo 14), ove è stato affermato che: *“si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”*.

Tra i soggetti percettori che fanno scattare l'adempimento, vi sono certamente anche i contribuenti minimi, in forza delle indicazioni direttamente desumibili dalle istruzioni.

Nelle scorse settimane, articoli comparsi sulla stampa specializzata tenderebbero ad affermare che risulti del tutto irrilevante il fatto che il contribuente minimo svolgesse (nel 2014) attività di impresa o di lavoro autonomo, ingenerando più di un dubbio (a nostro parere infondato) tra gli operatori.

In particolar modo, **si sostiene che nei punti 4 e 7 della apposita sezione vadano riportati, ancorché non assoggettati a ritenuta d'acconto, i compensi ed i ricavi (professionisti o imprese) corrisposti ai contribuenti nel regime dei minimi**. Peraltro, per giustificare tale finalità, si evoca la necessità di verificare il rispetto dell'applicazione del criterio di cassa che deve essere applicato da tutti i soggetti (professionisti o imprese) che applicano tale regime dei minimi.

A prescindere dalla utilità del suddetto controllo, **ci pare che le conclusioni non siano condivisibili** per due ordini di motivi:

1. esplicito **tenore letterale delle istruzioni** per la compilazione della certificazione unica;
2. **assenza assoluta di obbligo** rinvenibile nel DPR 600/1973.

In merito alla prima motivazione, infatti, le istruzioni rinvenibili sul sito dell'Agenzia delle entrate (in particolar modo si veda il commento al punto 4 della certificazione, relativo all'ammontare lordo corrisposto) affermano quanto di seguito riportato in relazione ai “regimi particolari”:

- per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo

che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 4 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7;

- relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Le istruzioni, come detto, evocano l'obbligo di indicare i **"compensi"** e, poiché ci muoviamo nel mondo dei sostituti di imposta il termine non può che avere un significato compatibile con l'intera impalcatura del DPR 600/1973.

Le stesse istruzioni, inoltre, rimarcano più volte che il compenso corrisposto va indicato *"ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto"*.

Ci pare, dunque, che la corretta chiave di lettura sia quella di rinvenire **l'obbligo di rilascio della certificazione unica esclusivamente per quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l'obbligo teorico di applicare una ritenuta, di fatto scatti l'esonero previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi**.

Ciò, dunque, potrebbe accadere tanto per i lavoratori autonomi, quanto per alcune fattispecie di imprese, quali l'agente di commercio, il soggetto che realizza lavori di recupero del patrimonio edilizio o efficienza energetica, il fornitore del condominio, soggetti i quali avranno disinnescato l'obbligo di ritenuta mediante le apposite comunicazioni sulle fatture emesse, oppure le dichiarazioni rilasciate alle banche in merito al proprio status.

Il secondo motivo per cui non condividiamo le conclusioni diffuse dalla stampa, attiene il contenuto del DPR 600/1973, opportunamente ripreso dalle istruzioni per la compilazione della sezione, che chiedono di indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2014 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli **artt. 25** del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e **33**, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29

settembre 1973;

- le **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Pertanto, se ipotizziamo l'esistenza di un importo erogato da una azienda ad un muratore che applica il regime dei minimi, **il committente del lavoro nulla dovrà certificare, in quanto – nemmeno in linea teorica – sussiste alcun obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su tale erogazione.**

La medesima cosa accade per l'imbianchino che ha tinteggiato un negozio; diversamente, se lo stesso imbianchino ha tinteggiato un condominio, la certificazione dovrà essere trasmessa, obbligo che ricade, sempre a titolo di esempio, anche sulla casa mandante che ha un agente che opera nel regime dei minimi.

Ci pare, dunque, di poter sopire qualsiasi allarmismo al riguardo; quello che ciascuno di noi ha fatto nel proprio studio è corretto!

LAVORO E PREVIDENZA

Le nuove regole del lavoro a termine nel D.Lgs. 81/2015

di Luca Vannoni

Nel riordino operato delle tipologie contrattuali, il D.Lgs. 81/2015, in vigore dal **25 giugno**, ha disciplinato nuovamente **il contratto a termine**, recentemente riformato dal D.L. 34/2014: le nuove regole nella sostanza confermano quanto disposto da quest'ultimo, apportando qualche novità che è opportuno mettere in evidenza per i loro risvolti operativi.

Il primo punto che si vuole evidenziare riguarda il limite massimo di durata del contratto a termine. Oltre alla durata massima del singolo contratto, pari a 36 mesi, anche la sommatoria dei contratti intercorsi tra le stesse parti non può superare tale limite, e fino qua nulla di nuovo: rispetto alla disciplina previgente, dove si utilizzava la nozione di mansioni equivalenti, **il computo della sommatoria deve essere effettuato in riferimento ai contratti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale**. La novità è presto spiegata: essendo stato eliminato il principio dell'equivalenza dall'art. 2103, molto più restrittivo ai fini della variabilità delle mansioni, correttamente si è proceduto alla sua sostituzione anche in riferimento al contratto a termine e ai limiti massimi.

Da un punto di vista operativo, la conseguenza è che **la maggior libertà nella gestione delle mansioni indirettamente ha ampliato, dal 25 giugno 2015, il contatore della sommatoria**, ora definito essenzialmente dal livello contrattuale.

Sempre in materia di successione di contratti a termine, il comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 consente al datore di lavoro, che ha raggiunto il limite massimo **di 36 per sommatoria, di stipulare un ultimo contratto, per quel livello di inquadramento ovviamente, di durata non superiore a 12 mesi**: non è quindi più prevista una delega diretta alla contrattazione per la definizione della durata massima del contratto ulteriore. Ora bisognerà capire il destino delle disposizioni attualmente in vigore della contrattazione collettiva, soprattutto quando la durata massima è inferiore a 12 mesi: il comma citato, infatti, si apre facendo salva la disciplina contenuta nel comma 2, che consente ai contratti collettivi di intervenire in materia di successione del contratto. Pertanto, si **ritiene che il limite di 12 mesi possa applicarsi solo ove la contrattazione collettiva non sia intervenuta**.

Raggiunti i limiti massimi, alla luce del nuovo testo si ritiene non più possibile utilizzare la prosecuzione oltre scadenza, oggi regolamentata dall'art. 22 del D.Lgs. 81/2015, per periodi fino a 30/50 giorni a seconda della durata dell'ultimo contratto, inferiore a 6 mesi o da 6 mesi in su.

In materia di divieti, il nuovo art. 20 del D.Lgs. 81/2015 appone un'importante novità in

riferimento alle unità produttive nelle quali si è proceduto a **licenziamenti collettivi** che hanno riguardato le stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine: **non è infatti più prevista alcuna possibilità di derogare con accordi sindacali a tale divieto**, temperato esclusivamente dalla possibilità di assumere con contratti di durata non superiore a tre mesi, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti o, infine, per assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Riguardo **ai lavoratori stagionali, di cui è confermata l'esclusione dalla regola dei 36 mesi per le sommatorie e dagli stacchi obbligatori tra un contratto e l'altro, 10 o 20 giorni** a seconda della durata del primo contratto, viene prevista l'emanazione di un nuovo DM del Ministero del Lavoro che ne identifichi le attività che tipizzino come tali i lavoratori: nell'attesa il riferimento rimane il DPR 1525/63.

Per quanto concerne i limiti quantitativi di utilizzo, oltre a una diversa impostazione della norma rispetto alla disciplina previgente, l'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 **consente anche alla contrattazione di livello aziendale, con le rappresentanza interne o, se non previste, con le oo.ss. territoriali, di intervenire sulla materia**. In assenza, opera il limite legale del 20%.

Sono previste una serie di eccezioni parzialmente coincidenti rispetto alla disciplina previgente, esenti da limitazioni sia in riferimento al 20% legale sia in riferimento al limite contrattuale: in particolare si è abbassata a **50 anni l'età del lavoratore che esclude dal computo. Tale disposizione prevale anche sulle eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che prevedevano una età superiore, conformemente alla disciplina previgente (55 anni)**. Importanti precisazioni in ordine alle sanzioni: **il superamento dei limiti quantitativi non può determinare la trasformazione a tempo indeterminato**, ma solo l'applicazione di una sanzione amministrativa, confermata nonostante, in una delle ultime bozze del D.Lgs.81/2015, si fosse trasformata in una indennità retributiva in favore dei dipendenti in eccesso.

L'ultima, importante, novità riguarda i criteri di computo: ora l'art. 27 del D.Lgs. 81/2015 fissa una regola generale in base alla quale, salvo diverse espresse discipline, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Per approfondire le problematiche relative ai rapporti di lavoro nel terzo settore ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile del cash pooling

di Viviana Grippo

Nonostante il ricorso al credito goda in questo periodo di tassi di interesse piuttosto contenuti è buona prassi nei gruppi imprenditoriali ottimizzare le risorse finanziarie. Operativamente le società con maggiore liquidità potranno metterla a disposizione delle consociate in modo da ridurre i costi di queste. A tal fine è possibile stipulare dei contratti di tesoreria accentratata noti come cash pooling.

Il **cash pooling** prevede che una società del gruppo (pooler) gestisca un conto corrente accentratato (pool account) sul quale vengono versati a scadenze stabilite (giornaliera, settimanale, mensile...) i saldi di conto corrente delle consociate in modo che il pooler possa gestire congiuntamente il fabbisogno del gruppo e i rapporti con le banche.

Stiamo parlando in questo caso del cosiddetto zero balance cash pooling, cui si contrappone il notional cash pooling, procedura, quest'ultima, che si caratterizza per l'assenza di una reale movimentazione dei saldi fra i vari conti correnti, portando a una riduzione delle procedure amministrative delle aziende coinvolte.

Al fine di accentrare la finanza di gruppo attraverso il cash pooling è necessario che le società del gruppo definiscano l'accordo in appositi contratti, in primis deve essere dato mandato al pooler per la gestione della tesoreria accentratata e successivamente ogni partecipante e la capogruppo dovrà redigere un apposito accordo di conto corrente **ex art. 1823 del cod. civ.**, che giustifichi i movimenti dello stesso. Il contenuto di questi accordi deve essere deliberato nei consigli di amministrazione di tutte le società. Il contratto firmato deve rispettare le delibere consigliari, definendo in particolare l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Il pooler a questo punto stipulerà un contratto con un istituto di credito, contratto di pool, in base al quale ad esso viene intestato un conto corrente, pool account, cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società.

Una delle particolarità del cash pooling risiede nella indisponibilità dei crediti e debiti reciproci dei partecipanti, questi infatti devono ritenersi tali fino alla scadenza dei contratti.

Contabilmente il pooler deve rilevare:

- le operazioni sul proprio conto corrente,
- gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente delle partecipanti,

- gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente accentrat.

Le partecipanti a loro volta dovranno contabilizzare le operazioni sul proprio conto corrente, i saldi dei conti delle consociate deve sempre essere pari a zero.

Andranno rilevati anche gli interessi (attivi o passivi) sulle posizioni dei partecipanti, in particolare è compito del **pooler** predisporre ed inviare periodicamente un estratto conto ai partecipanti nel quale risulti la liquidazione degli interessi sulle somme a credito e a debito dei singoli partecipanti.

Alla conclusione del contratto la società pooler liquiderà i saldi finali.

Fatta questa breve panoramica sugli aspetti “civilistici” del cash pooling, veniamo a quanto più ci interessa, gli **aspetti contabili**.

L’Oic di riferimento è il 14, “**Disponibilità liquide**” il quale prevede una disciplina organica della contabilizzazione dei contratti di cash pooling, in particolare il principio si riferisce allo zero balance cash pooling piuttosto che al notional cash pooling che costituisce, di fatto, un sistema di compensazione degli interessi tra società del gruppo, non trasferendo, come detto, i saldi dei conti correnti bancari tra le società del gruppo (non si determina di fatto la necessità di rilevazioni contabili tra le società del gruppo).

Con la gestione della tesoreria attraverso il cash pooling si verifica il **passaggio di fondi** dai singoli conti delle società del gruppo al pool account, quindi, a seconda che si sia in presenza di un saldo positivo o negativo si origineranno poste di credito o debito speculari in capo al pooler ed alle società facenti parte del gruppo.

Ne deriva che le scritture contabili della società facente parte del gruppo potranno essere alternativamente:

Crediti verso capogruppo	a	Banca c/c
Banca c/c	a	Debiti verso capogruppo

Nello Stato patrimoniale della società i crediti o debiti saranno allocati rispettivamente tra i Crediti verso controllanti in C.II.4), ovvero in Debiti verso controllanti in D.11).

Le scritture contabili della capogruppo pooler saranno speculari e quindi alternativamente:

Banca c/c	a	Debiti verso controllata
-----------	---	--------------------------

Crediti verso controllata a Banca c/c

Anche in questo caso nello stato patrimoniale si avrà la allocazione tra i Crediti verso controllata in C.II.2) e tra Debito verso controllata in D.9).

Si rammenta che ai sensi **dell'art. 2497-bis del codice civile**, in ipotesi di direzione e coordinamento, *“La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento”*. Di conseguenza qualora la società pooler eserciti attività di direzione e coordinamento, come individuata dall'art. 2497-sexies codice civile, nella formazione delle note integrative della varie società dovranno essere tenute in apposita considerazione ed indicate le informazioni richieste dal citato articolo 2497-bis del codice civile.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Europa sul tema della Grecia

Listini europei sono ancora dominati dal tema greco. Mercoledì sera il parlamento greco ha votato a grande maggioranza l'approvazione al pacchetto di misure concordate domenica da Tsipras con i creditori, nell'ambito del piano di bailout del paese, che garantirà fino a €86mld di prestiti in tre anni a fronte di ampie riforme. Sono, invece, in aumento i problemi politici interni di Tsipras, che deve fare i conti con il voto contrario dell'ala più dura di Syriza e con i disordini e gli scontri in piazza. In un'intervista alla tv pubblica, il premier greco, che ha escluso le proprie dimissioni, ha definito l'accordo con i creditori il migliore possibile viste le circostanze. Intanto, l'Eurogruppo ha approvato un finanziamento ponte ad Atene da €7mld per affrontare le esigenze finanziarie immediate e la BCE è tornata ad allargare l'Ela a favore delle banche greche, con un incremento di €900mln per una settimana, permettendo la riapertura degli istituti di credito lunedì. Preoccupante quanto emerso da uno studio riservato del FMI, secondo cui la Grecia ha bisogno di uno sgravio del debito molto più consistente di quanto i partner della zona euro siano stati fin qui preparati a immaginare. Secondo il Fondo, il debito greco è ormai lanciato verso quota 200% del Pil, a seguito del netto peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del paese nelle ultime due settimane.

Stoxx Europe 600 +4.33%, Euro Stoxx 50 +4.04%, Ftse MIB +3.54%

Stati Uniti positivi

Settimana tendenzialmente positiva per i listini statunitensi, nonostante la delusione dovuta al

calo, a sorpresa, registrato dalle vendite al dettaglio del mese scorso. Da una parte si è arrivati in Europa alla soglia dell'accordo sulla Grecia, dall'altro la politica estera americana chiude uno dei suoi maggior successi con l'accordo sul nucleare in Iran, ponendo fine a una disputa che procede da più di 12 anni. Il mondo in cui sta ritornando l'Iran è completamente diverso da quello dei tempi in cui vennero imposte le sanzioni, ha dichiarato Konstantin Kosachev, presidente della commissione Esteri della Camera alta russa. Una delle sorprese più clamorose è l'avvicinamento tra Russia e Arabia Saudita i due primi produttori di petrolio al mondo che il mese scorso, a San Pietroburgo, si sono incontrati, ponendo forse la base di una partnership che potrebbe nascere a dispetto dell'asse Riad-Washington, messo in crisi proprio dalle intese nucleari tra Stati Uniti e Iran. Positiva la produzione industriale, per cui il dato si attesta al +0.3%, superiore alle attese degli economisti dopo la flessione dello 0.2% di maggio, e i dati sul mercato del lavoro. Nella sua audizione semestrale di fronte al Congresso, Janet Yellen ha dichiarato che la FED rimane orientata a un rialzo del costo del denaro entro la fine dell'anno, anche se si riserva di tenere monitorata la situazione per evitare mosse che potrebbero frenare la ripresa economica. Il "Beige Book" ha comunque dipinto il quadro di un'economia Usa che ha continuato a crescere da metà maggio fino a giugno, grazie al calo dei prezzi dell'energia che ha facilitato la spesa per i consumi. A questo proposito il premio nobel Paul Krugman ha dichiarato che, secondo la sua opinione, la FED dovrebbe alzare i tassi di interesse più tardi possibile, per non frenare l'attuale ripresa della crescita.

S&P 500 +3.56%, Dow Jones Industrial +3.26%, Nasdaq Composite +4.89%

Asia ancora volatile

I mercati azionari asiatici vivono una settimana contrastata, sempre influenzati in particolare dalla volatilità dei listini cinesi. In Cina, la maggior parte delle 1300 società che avevano sospeso le proprie azioni dal trading hanno ripreso normalmente la loro attività sui listini e sembra che il pacchetto di misure di sostegno imposto dalle autorità, di Pechino, abbia portato anche i margin traders ad assumere nuove posizioni, per la prima volta, da metà giugno. Le misure governative, d'altra parte, non sembrano sufficienti per restituire stabilità a un mercato ancora molto volatile, scosso da forti oscillazioni. Come accaduto per il 2014, sostengono alcuni analisti, un'economia inizialmente debole ha portato a misure di stimolo da parte delle autorità, mentre gli andamenti da bear market dei listini azionari dell'ultimo mese rischiano di pesare sensibilmente sui dati del terzo trimestre. Settimana sostanzialmente positiva per i listini giapponesi che, in assenza di notizie rilevanti sul fronte delle politiche monetarie interne, beneficiano delle parole rassicuranti della FDE sulla tenuta dell'economia statunitense e della conseguente debolezza dello Yen.

Nikkei +4.40%, Hang Seng +2.06%, Shanghai Composite +2.05%, ASX +3.24%

Principali avvenimenti della settimana

Con la questione greca ancora sotto i riflettori, a Francoforte si è riunito il consiglio della Banca Centrale Europea: Draghi ha voluto rassicurare sulla linea espansiva della BCE, spiegando che la banca centrale è pronta a rispondere, con tutti i mezzi a disposizione, a ogni eventuale fattore che dovesse causare un indesiderato effetto restrittivo sulla politica stessa. Il QE, ha aggiunto, procede senza intoppi e insieme alle altre misure adottate continua a contribuire alla ripresa economica dell'eurozona, che si prevede in ulteriore rafforzamento. Draghi ha, inoltre, ricordato che, nell'ambito del QE, la BCE ha anticipato acquisti per circa €3mld sia a maggio sia a giugno, mentre per luglio la cifra sarà leggermente inferiore. Sempre in chiave BCE è interessante la lettura finale dell'inflazione della zona euro relativa a giugno, che ha visto il tasso attestarsi allo 0.2% su base annuale, in linea con le attese. In Italia l'inflazione è tornata a salire e si è arrestata la caduta dei prestiti che le banche concedono a famiglie e imprese: a giugno, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso la variazione è stata prossima allo zero e per l'ABI questo è un chiaro segnale di svolta. Ma se l'aumento dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat è un bene perché allontana il rischio deflazione, dalle stesse banche arriva anche un segnale d'allarme. Le sofferenze, ovvero la difficoltà per gli istituti di riscuotere i crediti, hanno raggiunto a maggio livelli record, fin oltre i €193mld.

Ricco newsflow settimanale per le società europee, con L'EBA, l'autorità bancaria europea, che ha annunciato che condurrà i nuovi stress test riguardanti le banche dell'Unione nel primo trimestre del prossimo anno, con risultati comunicati entro il terzo trimestre 2016. Sul fronte dell'M&A, la stampa nazionale italiana riporta su Pirelli la notizia che L'Opere di China National Chemical Corp potrebbe slittare a settembre, a causa di ritardi sul rilascio della autorizzazioni da parte di alcune Authority, senza per questo compromettere il progetto dei cinesi. Tiscali, inoltre, ha dato il via libera alla fusione con Aria, che sarà operativa entro la fine dell'anno; il deal, che in controluce evidenzia una matrice russa, ha un controvalore complessivo di circa €77mln. Si è intanto quotata in borsa Aeroporti di Bologna Guglielmo Marconi. Le società italiane del settore petrolifero, soprattutto Eni e Saipem, sembrano pensare a nuovi progetti, alla luce dell'accordo nucleare sull'Iran, prendendo in considerazione di tornare a investire capitali e competenze nel paese. L'accordo iraniano interessa anche le società europee nel settore automobilistico, dove sembra che i maggiori competitor per il mercato del paese del golfo potrebbero essere Peugeot Citroen e Volkswagen. In merito all'M&A, l'hedge fund Paulson &Co ha acquisito una quota in Sygenta e potrebbe spingere affinché la società svizzera accetti l'offerta di acquisizione della statunitense Monsanto. La società di costruzioni svizzera Holcim ha comunicato di aver completato la fusione con la francese Lafarge, con nuove azioni quotate sui mercati da questa settimana. Nell'ambito finanziario, infine, Bank Syz &Co ha annunciato di voler acquisire la divisione di private banking svizzera della Royal Bank of Canada.

Anche il Newsflow americano è molto attivo sul piano M&A, in particolare nel settore energetico. Marathon Petroleum che controlla e gestisce oleodotti negli Stati Uniti, ha

comprato la rivale MarkWest Energy Partners per un totale di circa \$15.6mld in contanti e azioni, mentre Royal Dutch Shell ha acquisito il book gas e energia di Morgan Stanley Europa, in linea con l'attuale processo di disinvestimento e uscita dal settore commodity da parte della banca americana. La Royal Dutch Shell, che ha più volte manifestato la volontà di incrementare la propria presenza nel settore gas nei prossimi anni, ha formulato altresì una proposta di acquisto per la britannica BG Group per un valore di circa \$70mld e porta avanti l'alleanza strategica con Gazprom. Rilevante anche la notizia, pubblicata da alcuni giornali, che la società di Stato cinese Tsinghua Unigroup, primo progettista di chip in Cina, avrebbe fatto un'offerta da \$23mld per acquisire la rivale statunitense Micron Technology, in un deal che potrebbe rappresentare la maggiore acquisizione di sempre di una società statunitense da parte di un'azienda cinese. In uscita anche diverse trimestrali. Nel settore finanziario rilevanti quelle di Bank of America, seconda banca negli Usa per asset, che ha più che raddoppiato l'utile netto del secondo trimestre, grazie a minori oneri legati a spese legali, e BlackRock, primo asset manager nel mondo, che ha chiuso con un rialzo modesto dell'utile netto a causa della raccolta netta negativa. Goldman Sachs ha, inoltre, annunciato i peggiori risultati trimestrali degli ultimi quattro anni a causa di un rallentamento nel trading obbligazionario, di commodities e divise, mentre Citigroup ha annunciato i risultati trimestrali migliori dalla crisi finanziaria. Nel settore retail Johnson & Johnson, colosso attivo nel settore dei prodotti per la cura della persona, ha riportato una trimestrale ancora in calo, ma meno del previsto, tanto da sentirsi più confidente per il futuro e alzare le stime sull'intero anno. Anche American Airlines ha annunciato dati migliori del previsto, ma nonostante questo, sollecitata dalla prudenza dagli investitori per una domanda debole, ha tagliato i propri piani di crescita al 2% dal precedente +3%.

Sul fronte macro asiatico, intanto, dati positivi arrivano dalle esportazioni cinesi, cresciute a giugno per la prima volta in quattro mesi e dalle importazioni calate meno del previsto, mentre l'inflazione risulta in crescita del 1.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Battendo le attese degli analisti, ferme sul +6.8%, il PIL si è attestato in crescita del 7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, target annunciato dal premier Li Keqiang per il 2015. Segnali positivi anche da altri indicatori dell'attività economica: la produzione industriale è cresciuta a giugno del 6,8% su anno (+6% le attese) e le vendite al dettaglio sono cresciute del 10,6% annuo (+10,2% le attese). In merito alla politica monetaria, la Banca Centrale del Giappone ha confermato l'attuale orientamento espansivo ma, a causa del rallentamento delle esportazioni e della spesa delle famiglie, ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita economica (+1,7% contro +2% della previsione di aprile) e il target dell'inflazione per l'anno fiscale che terminerà a marzo 2016.

Da segnalare, inoltre, nella regione, la contrazione della crescita a Singapore nel secondo trimestre, con un PIL in ribasso del tasso annualizzato del 4,6% e la divisa nazionale ai minimi da più di un mese. In Australia, invece, il dollaro sale dopo che l'indice di fiducia delle imprese raggiunge i massimi livelli dall'elezione del premier Tony Abbott a settembre 2013.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Con l'attuale settimana dominata dalle parole del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che hanno evidenziato l'importanza del messaggio che verrà dato dal futuro rialzo dei tassi, la settimana che viene si concentrerà su un numero limitato di eventi. Ricorrente l'evento del giovedì con i dati sul mercato del lavoro (Initial Jobless Claims e Continuing Jobless Claims), segnalati più volte dalla FED come fattore critico per decisioni di politica monetaria, mentre in chiusura di settimana l'interesse sarà focalizzato sul settore manifatturiero (Markit US Manufacturing PMI), che dovrebbe confermare quanto di buono riportato la settimana corrente dalla produzione industriale e dai prezzi dei beni produttivi. Infine, durante tutta la settimana da rilevare i dati relativi al mercato immobiliare che, assieme al Leading Index, daranno segnali importanti in merito allo stato di salute dell'economia reale e alla fiducia della popolazione americana.

Europa

Nel vecchio continente la settimana che viene sarà sorretta dal rifiorito clima di fiducia generato dall'accordo sul bailout greco e dalla successiva approvazione del piano Tsipras da parte del parlamento ellenico. Anche in Europa l'agenda non si presenta così ricca, con i dati di rilevo concentrati nelle giornate di mercoledì (Retail Sales e Industrial Orders in Italia; Manufacturing Confidence e Production Outlook in Francia) e venerdì (Markit PMI in Germania e Francia).

Asia


In Asia, dopo il panico che ha colpito i listini cinesi e le prospettive di crescita economiche rivista al ribasso per l'economia del Giappone, l'interesse della comunità finanziaria resterà focalizzato sull'efficacia delle misure a supporto dell'economia promosse dalle rispettive autorità nazionali. In Cina, l'unico dato di rilievo è previsto in chiusura di settimana (HSBC China Manufacturing PMI), con la speranza di ottenere un segnale che contrasti la view ribassista dell'ADB (Asian Development Bank) sull'economia reale cinese e asiatica nel suo complesso. Importante sarà osservare l'andamento dei listini, Shanghai e Shenzhen fra tutti, oggi più che mai indicatori della fiducia degli investitori internazionali e domestici sulla salute della principale economia asiatica. In Giappone, dati degni di nota in uscita da mercoledì in

poi, con focus principale sulla produzione industriale e la bilancia commerciale: come per la Cina, si spera di ottenere indicazioni che contrastino il clima di leggera sfiducia sull'efficacia delle politiche espansive promosse dalla BoJ.

FINESTRA SUI MERCATI										07/17/2015
AZIONARIO			Performance %							
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014			
DEVELOPED										
MSCI World	USD	07/16/2015	1,782	+0.78%	+2.32%	+1.12%	+4.20%	+2.89%		
DEVELOPED										
AMERICA										
MSCI North Am	USD	07/16/2015	2,175	+0.79%	+3.42%	+0.69%	+2.72%	+11.27%		
S&P500	USD	07/16/2015	2,324	+0.88%	+3.56%	+1.14%	+3.18%	+11.39%		
Dow Jones	USD	07/16/2015	18,329	+0.39%	+3.26%	+0.63%	+3.67%	+7.82%		
Nasdaq 100	USD	07/16/2015	4,359	+1.4%	+5.56%	+2.22%	+8.47%	+11.46%		
EUROPA										
MSCI Europe	EUR	07/16/2015	137	+1.34%	+6.28%	+3.99%	+17.72%	+6.09%		
DJ Eurostoxx 50	EUR	07/17/2015	3,649	-0.15%	+3.96%	+7.02%	+16.42%	+1.29%		
FTSE 100	GBP	07/17/2015	6,775	-0.35%	+1.92%	+1.42%	+3.18%	-2.78%		
Cac 40	EUR	07/17/2015	5,314	-0.15%	+3.36%	+6.71%	+19.68%	-6.54%		
Dax	EUR	07/17/2015	11,695	-0.15%	+3.36%	+6.53%	+19.27%	+2.66%		
Bors 35	EUR	07/17/2015	11,499	-0.15%	+4.17%	+6.32%	+11.83%	+3.66%		
Fse Mid	EUR	07/17/2015	23,743	-0.17%	+3.58%	+6.83%	+24.88%	+6.23%		
ASIA										
MSCI Pacific	USD	07/16/2015	2,486	+0.79%	+3.12%	+0.93%	+7.82%	-4.63%		
Topix 100	JPY	07/17/2015	1,094	+0.25%	+4.94%	+1.63%	+18.32%	+8.00%		
Nikkei	JPY	07/17/2015	20,651	+0.25%	+4.48%	+2.13%	+18.34%	+7.12%		
Hong Kong	HKD	07/17/2015	25,413	+1.08%	+2.66%	-3.00%	+7.67%	+12.28%		
S&P/ASX Australia	AUD	07/17/2015	5,670	+0.02%	+3.24%	+1.33%	+4.79%	+1.38%		

FINESTRA SUI MERCATI										07/17/2015
Cambi			Performance %							
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	FX		
EUR Vs USD	07/17/2015	1,080	+0.13%	-2.45%	-3.95%	-9.99%	1.210			
EUR Vs Yen	07/17/2015	135,030	+0.01%	-1.40%	-3.63%	-7.27%	144,850			
EUR Vs GBP	07/17/2015	0,696	-0.13%	-3.37%	-2.91%	-11.61%	0.777			
EUR Vs CHF	07/17/2015	1,042	-0.01%	-0.56%	-0.36%	-15.49%	1.202			
EUR Vs CAD	07/17/2015	1,412	+0.21%	-0.06%	+1.83%	+0.43%	1.406			

OBBLIGAZIONI - tassi e spread			Rendimenti						
Tassi	Date	Last	16-lug-15	10-lug-15	5-lug-15	31-dic-13	31-dic-12		
2y germania	EUR	07/17/2015	0.225	-0.22	-0.21	-0.18	0.21	-0.02	
5y germania	EUR	07/17/2015	0.134	0.15	0.22	0.17	0.92	0.30	
10y germania	EUR	07/17/2015	0.805	0.83	0.90	0.84	1.93	1.32	
2y italia	EUR	07/17/2015	0.152	0.156	0.272	0.201	1.237	1.987	
Spread Vs Germania		38	38	48	38	104	200		
5y italia	EUR	07/17/2015	0.948	0.958	1,101	1,104	2,730	3,308	
Spread Vs Germania		81	81	88	93	181	301		
10y italia	EUR	07/17/2015	1,985	1,990	2,134	2,242	4,125	4,497	
Spread Vs Germania		118	116	124	140	220	318		
2y usa	USD	07/17/2015	0.661	0.66	0.64	0.71	0.38	0.25	
5y usa	USD	07/17/2015	1,660	1.65	1.66	1.74	1.74	0.72	
10y usa	USD	07/17/2015	2,345	2.35	2.40	2.41	3.03	1.76	
EURIBOR			16-lug-15	10-lug-15	5-lug-15	31-dic-13	31-dic-12		
Euribor 1 mese	EUR	07/15/2015	-	0.072	0.25	-0.07	-0.06	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	07/15/2015	-	0.049	0.33	-0.02	-0.01	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	07/15/2015	-	0.049	0.43	0.05	0.05	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	07/15/2015	-	0.169	0.60	0.16	0.16	0.56	0.54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.